



GUIDA alla tutela professionale **DEL CONSULENTE DEL LAVORO**

 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine



GUIDA
alla **tutela**
professionale
DEL CONSULENTE DEL LAVORO



Consulti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale
dell'Ordine

PUBBLICAZIONE A CURA DELLA

*Commissione Tutela competenze professionali – Abusivismo – Iniziative CPO –
Rapporti Associazioni di Categoria*

SECONDA EDIZIONE

I CONSIGLIERI NAZIONALI

Francesco Sette

Fulvio Morelli

Antonella Ricci

Davide Siravo

La consulenza del lavoro ai Consulenti del lavoro. È anche la giurisprudenza ormai a riconoscere il ruolo centrale degli iscritti all'ordine non solo sugli adempimenti in materia di lavoro (quelli previsti dalla legge 12 del 1979) ma anche su tutto il resto. In questo senso il 2015 rappresenta un anno centrale sia per la tutela della nostra professione sia per quanti - dietro la giustificazione di svolgere "meri adempimenti di routine" - si inserivano surrettiziamente senza averne titolo in un'attività presidiata dalla legge. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) con la sentenza n° 103/2015 del 16 gennaio 2015 si è pronunciato facendo chiarezza in materia e soprattutto riconoscendo il valore e il ruolo del sistema ordinistico. Un'importante risposta alla richiesta di tutela da parte dei Consulenti del Lavoro. Per quanto riguarda il mondo del lavoro a noi vicino, dunque, è stato acceso il semaforo rosso per Centri di elaborazione dati (CED) nelle gare d'appalto per l'affidamento di servizi di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi, consulenza in tema di amministrazione del personale. Tali attività "hanno carattere unitario ed inscindibile" e pertanto devono essere rimesse esclusivamente ai Consulenti del lavoro o alle società tra professionisti in forza delle riserva contenuta nella legge 12/79. Pertanto questa Guida, frutto del lavoro della commissione "tutela della professione" del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, non può che essere per tutti noi ma soprattutto per l'esterno un valido strumento sui confini fra la nostra professione e le attività di altri soggetti che a vario titolo hanno puntato il nostro ambito di lavoro e che vi vorrebbero entrare senza nessuna garanzia per gli utenti. Garanzia sulla qualità della prestazione che fonda le sue basi su un percorso formativo serio del Consulente e che si riconosce nella vigilanza attenta del Consiglio nazionale e dei Consigli Provinciali.

LEGGE 11 GENNAIO 1979, N. 12

**NORME PER L'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE
DI CONSULENTE DEL LAVORO**

(Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20-I-1979)

Art. 1 - comma 1

Esercizio della professione di consulente del lavoro

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

La presente guida ha lo scopo di chiarire l'ambito delle riserve che la normativa attribuisce allo svolgimento dell'attività professionale relativa agli adempimenti in materia di lavoro – previdenza e di assistenza sociale che non può prescindere dal comma 1 dell'art. 1 della legge 12/1979, al quale si deve fare riferimento per qualsiasi tipologia di rapporti di lavoro, compresi quelli in ambito domestico, (come da ultimo in sentenza del tribunale di Biella del 04/04/2016).

Per meglio chiarire le prerogative e gli ambiti di attività delle Associazioni di Categoria e dei centri di elaborazione dati, si analizzeranno di seguito i combinati disposti dei commi 4 e 5, avvalendosi di fonti legislative e giurisprudenziali, nonché di note e circolari ministeriali.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Le associazioni di categoria rappresentano e tutelano gli interessi di una specifica categoria produttiva intesa come l'insieme di persone fisiche o giuridiche che esercitino un'attività economica. Per le peculiarità dei relativi iscritti, le associazioni di categoria dei lavoratori autonomi o delle microimprese hanno una certa affinità, almeno dal punto di vista formale con le organizzazioni sindacali dei lavoratori subordinati/para-subordinati. Le associazioni di categoria, svolgendo prevalentemente o integralmente attività a rappresentanza e tutela dei loro aderenti, possono anche essere interlocutori dei sindacati dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro. Le espressioni territoriali delle associazioni di categoria (ovvero quelle di una regione, provincia o zona geografica) rivestono un ruolo maggiormente attivo nei confronti delle micro e piccole imprese.

LEGGE 12 DEL 11 GENNAIO 1979

(Testo in vigore dal 12-4-2007)

Art. 1 - Commi 4 e 5

4° comma:

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma Cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria.

Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

(Nel senso che, il prestatore subordinato, può svolgere il proprio lavoro solo tramite i mezzi e le strutture di cui dispone il datore di lavoro. Trattandosi comunque di una prestazione professionale, il Consulente del Lavoro che opera come dipendente dell'Associazione di categoria, può comunque organizzare i servizi di cui al comma 1).

Pertanto, nelle ipotesi in cui trattasi di imprese artigiane e di altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, è consentito lo svolgimento di tali atti-

vità da parte delle rispettive associazioni di categoria che abbiano istituito al loro interno appositi servizi organizzati a mezzo dei soli professionisti iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, anche se dipendenti delle associazioni stesse.

Il Consulente del Lavoro incaricato deve essere in grado di garantire la propria opera professionale in ogni eventuale struttura territoriale delle Associazioni stesse o CAF costituiti.

CASSAZIONE PENALE

Sesta sezione - sentenza n. 9725 del 21 febbraio 2013 in merito alle attività di assistenza in materia di lavoro poste in essere dalle associazioni di categoria.

Il principio di diritto enunciato in proposito recita testualmente che:

“Sussistono gli estremi del reato di esercizio abusivo di una professione laddove la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale venga curata, non da dipendenti di un'associazione di categoria, cui l'art. 1, comma 4 della legge n. 12 del 1979 eccezionalmente riconosce la possibilità di quella gestione, ma da un soggetto privo del titolo di Consulente del Lavoro, ovvero non iscritto al relativo albo professionale, che sia socio di una società solo partecipata da una di quelle associazioni di categoria”.

Sostiene la Corte che, se è pur vero che, ai sensi della legge n. 12/79, le imprese artigiane o le altre piccole imprese possono rivolgersi per gli adempimenti relativi all'amministrazione del personale a servizi istituiti da associazioni di categoria, deve escludersi che le medesime attività possano essere da tali associazioni di categoria delegate in qualsiasi maniera a terzi, in quanto ciò costituirebbe un vero e proprio aggiramento delle norme in materia, a tutela dell'interesse dei cittadini ai quali devono essere garantite determinate prestazioni professionali, solo da soggetti che hanno un minimo di standard di qualificazione.

Siamo nell'ambito della gestione dei diritti fondamentali dei lavoratori che non possono essere affidati a chiunque.

5° comma:

Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati “...” costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma.

Anche i centri di elaborazione dati costituiti o promossi dalle associazioni di categoria, sono limitati a svolgere le sole operazioni di calcolo e stampa.

MINISTERO DEL LAVORO VADEMECUM LIBRO UNICO DEL LAVORO 06/12/2008

Quesito n. 37

I servizi o i centri di assistenza fiscale delle associazioni di categoria possono essere tenutari del Libro Unico solo per i propri associati?

Le imprese artigiane e le altre piccole imprese, anche cooperative, possono, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge n. 12/1979 delegare gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, della medesima legge a servizi o centri di assistenza fiscale () costituiti dalle rispettive associazioni di categoria e assistiti da almeno un consulente del lavoro, con incarico professionale esterno o quale dipendente dell'associazione. Tali servizi o centri di assistenza fiscale possono prestare assistenza esclusivamente alle imprese associate ovvero associabili alla associazione di categoria promotrice dei CAF o servizi medesimi per ambito di attività. È di tutta evidenza che il requisito associativo deve risultare coerente con la storia, la natura e il settore dell'impresa aderente, non potendo esso risolversi in un mero espediente per aggirare le prerogative e le riserve di tutela stabilite al riguardo dalla predetta legge n. 12/1979. Si deve in ogni caso trattare di associazioni di categoria dotate di reale rappresentatività, così come individuate dall'art. 32 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e non di associazioni fittizie o comunque non rappresentative costituite al fine di eludere la disciplina di cui alla legge n. 12/1979. Rispetto a questi*

* Per servizi e centri di assistenza fiscale si intendono i CAF datori di lavoro istituiti con legge n. 413 del 30/12/1991.

fenomeni il Ministero del lavoro avvierà nei prossimi mesi, in parallelo con la messa a regime del Libro Unico del lavoro, una campagna ispettiva mirata volta a reprimere gli abusi.

CENTRI DI ELABORAZIONE DATI

Premesso che:

- ▶ l'attività svolta dai CED è attività di impresa ai sensi dell'art. 2082 del C.C. ed in quanto tale non è chiamata a garantire il rispetto dei criteri che stanno alla base di qualsiasi attività professionale (con quanto ne consegue sia sotto il profilo della responsabilità personale oltre che il rispetto dei criteri deontologici);
- ▶ che l'attività concernente tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, è materia di esclusiva pertinenza del professionista (regolarmente iscritto all'Ordine), in quanto richiede il necessario possesso di specifiche competenze di natura professionale e culturale.

lla normativa e le indicazioni ministeriali ne hanno definito e delimitato compiutamente gli ambiti operativi.

LEGGE 12 DEL 11 GENNAIO 1979

(Testo in vigore dal 12-4-2007)

Art. 1 - Comma 5

Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, (in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti) nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma (imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa) possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge (...)

Con **Circolare del 4/6/2007** il Ministero del Lavoro affronta la problematica del contrasto al fenomeno dell'abusivismo nelle attività dell'amministrazione del personale, fornendo le prime indicazioni operative circa le concrete modalità di assistenza che i soggetti iscritti agli albi di cui all'art. 1 comma 1, della L. n. 12/79 sono tenuti ad osservare.

Alcuni passi della Circolare:

*“La disposizione - contenuta nel D.L. n. 10/2007 – **convertito dalla Legge 46/2007** – interviene a riformulare la disciplina in materia di Centri elaborazione dati, nell'ambito del più generale contesto dell'individuazione dei soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese per quanto attiene agli adempimenti di natura lavoristica e previdenziale.*

Più in particolare, la disposizione modifica la previgente formulazione dell'art. 1 comma 5 L. 12/79, **consentendo alle imprese artigiane nonché alle altre piccole imprese di avvalersi, per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa** relative agli adempimenti in materia di amministrazione e gestione del personale, nonché per l'esecuzione della attività strumentali ed accessorie, di **Centri di Elaborazione Dati** in ogni caso assistiti da uno o più professionisti iscritti agli albi di cui all'art. 1 della L. n. 12/79, **senza più richiedere necessariamente che gli stessi Centri siano “costituiti e composti esclusivamente dai predetti professionisti”**.

Con **Circolare n. 17 dell'11/04/2013** il Ministero del Lavoro è intervenuto nuovamente per richiamare l'attenzione del personale ispettivo all'esigenza dei controlli ai fini della prevenzione e della repressione di fenomeni di abusivismo riconfermando i sopradetti principi.

Alcuni passi della Circolare:

“L'attività dei Ced è disciplinata dall'art. 1, comma 5, della L. 12/1979, secondo il quale per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma [adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti] nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto com-

ma [imprese artigiane e piccole imprese, anche in forma cooperative] possono avvalersi anche di Centri di elaborazione dati che devono in ogni caso essere assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge (...)” Più precisamente “... le operazioni svolte dai Ced devono limitarsi esclusivamente ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la mera imputazione di dati (data entry) ed il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non devono includere attività di tipo valutativo ed interpretativo”.

La medesima Circolare n. 17/2013 indica diverse sentenze che supportano l’orientamento del Ministero del Lavoro:

- ▶ Cassazione Penale n. 27848 dell’11/7/2001;
- ▶ Cassazione Penale n. 49 del 8/1/2003;
- ▶ TAR Lazio sentenza n. 4237/2003;
- ▶ Consiglio di Stato Sez. VI 25/07/2001 n. 4088;
- ▶ la recentissima **Sentenza del Consiglio di Stato, sez VI, n. 103 del 16 gennaio 2015** conferma che le operazioni di calcolo e stampa rimesse ai CED sono fondate esclusivamente su automatismi dai quali esulano:
 - *l’adeguamento delle buste paga a seguito di eventuali variazioni retributive e normative (il quale presuppone un’attività di contestualizzazione normativa cui sono sottese valutazioni di carattere tecnico-giuridico non espletabili in via automatica);*
 - *l’assolvimento degli adempimenti presso gli enti pubblici territorialmente competenti coinvolti nella gestione dei rapporti di lavoro (es. istituti previdenziali, assicurativi, Direzione Territoriale del Lavoro, Agenzia delle Entrate, ecc.), mediante redazione, consegna, accesso presso gli uffici o invio telematico della documentazione dovuta all’ente pubblico competente da parte del Fornitore. Anche in questo caso si tratta di attività di carattere complesso e articolato, che non si esauriscono evidentemente nel mero compimento di operazioni materiali di calcolo, ma ricadono nella generale – e residuale – categoria degli “adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale”, per i quali opera la riserva dell’iscrizione agli albi professionali di cui all’art. 1 della L. n. 12 del 1979;*

- *alla “attività di consulenza per l’amministrazione del personale” con particolare riguardo a quella da fornire “in occasione di eventuali accertamenti ispettivi, garantendo la presenza di un consulente competente” [...] e “in occasione di vertenze di lavoro”.*
- ▶ *Irrilevante è inoltre che il valore ponderale delle operazioni di calcolo e stampa fosse comparativamente superiore al 96%, rispetto alle attività per cui opera la riserva. Il tutto ha carattere unitario, inscindibile e non scorponabile, ricadendo l’intera prestazione nella riserva.*

Circolare INAIL del 02/11/2007:

[...] in merito alla tenuta dei libri regolamentari ed in particolare alla tenuta dei prospetti di paga, sono di competenza del professionista iscritto all’Albo che svolge l’attività di assistenza al CED, [...] come la scelta della modalità di vidimazione, la richiesta di vidimazione in fase di stampa laser, la richiesta di autorizzazione alla vidimazione con la “numerazione unica” dei fogli mobili, essendo l’attività dei CED limitata, [...] senza alcun intervento di tipo discrezionale ed interpretativo.

Circolare INPS n. 76, del 09/05/2016

Particolare attenzione merita un passaggio del punto 2) sulle modalità di accesso per l’attività ispettiva:

[...] Qualora il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, gli ispettori devono verificare che il professionista sia in possesso di abilitazione ai sensi dell’art. 1 di cui alla Legge n. 12/1979, annotando nel verbale di primo accesso gli estremi della prevista iscrizione. Per i professionisti diversi dai consulenti del lavoro, il personale ispettivo è tenuto a verificare, in particolare, che sia stata effettuata la comunicazione dell’esercizio dell’attività svolta alla competente Direzione Territoriale del Lavoro.

Conseguentemente, nel caso in cui emergano gli estremi dell’esercizio abusivo della professione, i funzionari ispettivi non devono consentire al soggetto privo di abilitazione di assistere all’ispezione in corso e devono provvedere, appena possibile, a darne comunicazione alle autorità competenti. [...]

NOZIONE DI ASSISTENZA AL CED

Con la Circolare del 4/6/2007 il Ministero del Lavoro definisce la nozione di assistenza al CED, che si concretizza in un supporto di natura consulenziale avente ad oggetto tutte le problematiche di natura lavoristica, previdenziale e fiscale.

Stabilisce altresì un nuovo adempimento in capo ai CED.

Il CED doveva effettuare la comunicazione entro il 31/7/2007, se già esistenti a quella data e successivamente per tutti i nuovi CED, prima dell'inizio dell'attività.

La Comunicazione deve essere indirizzata alla Direzione Territoriale del Lavoro e ai Consigli Provinciali degli Ordini interessati competenti per territorio.

Obblighi da parte del centro elaborazione dati:

1. **conferimento di incarico al Professionista:** incarico avente ad oggetto il controllo e la verifica dell'aggiornamento e del corretto funzionamento delle attività di calcolo e stampa svolte dai CED;
2. **predisporre idonea Comunicazione:** comunicazione (con le fondamentali caratteristiche: forma scritta, data certa, inoltre prima dell'inizio delle attività) di formale designazione di uno o più professionisti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, della L. 12/79 (**allegato 1**).

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA CHE ASSISTE IL CED

È opportuno evidenziare che la **responsabilità del controllo sull'attività dei Centri Elaborazione Dati**, come specificato anche nella stessa circolare, **spetta al professionista** indicato dal Centro Elaborazione Dati, che sarà pertanto deontologicamente responsabile di qualsiasi comportamento del CED non conforme a quanto previsto dalla normativa in oggetto (**allegato 4**).

MONITORAGGIO SUL RISPETTO DA PARTE DEI CED DELLA NOMINA DEL PROFESSIONISTA

Su invito della Direzione Generale del Ministero del Lavoro e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei CDL, le **Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro** ed i **Consigli Provinciali degli Ordini**, sono stati coinvolti nel monitoraggio circa l'effettiva osservanza da parte dei CED della nomina del professionista incaricato, verificando altresì il possesso da parte degli stessi dei requisiti di cui all'art. 1 L. n. 12/79.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 14 lettera b della legge 12/79: *il CPO vigila per la tutela del titolo professionale di consulente del lavoro [...].*

Circolare del 4/6/2007 del Ministero del Lavoro e Nota ministeriale del 6/6/2007 n. 7195: *i CPO devono vigilare e garantire l'osservanza dei disposti normativi.*

Relativamente alle predette attività, è opportuno che il CPO rediga apposito elenco delle comunicazioni pervenute e lo comunichi e/o condivida con la DTL competente.

È possibile inoltre porre in essere opportune verifiche tramite le Camere di Commercio territorialmente competenti, per confrontare le comunicazioni pervenute con le società, in possesso di codici ATECO corrispondenti ad attività proprie dei CED, presenti negli archivi-aziende delle CCIAA.

A tale proposito dal 2012 è operativo VerifichePA (<https://verifichepa.info-camere.it>), sito realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio italiane per far fronte a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2012 (art. 15 legge 12/2011, n. 183), che ha sancito il principio della "decertificazione". Questo nuovo punto di accesso ai dati del Registro Imprese permette alle Pubbliche Amministrazioni (e quindi anche a Consigli Provinciali quali Enti Pubblici) di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro.

Per accedere al sito occorre **registrarsi** fornendo gli estremi della propria Pubblica Amministrazione (il **codice IPA** e **Posta Elettronica Certificata, PEC**).

La registrazione al portale VerifichePA e la sottoscrizione di apposite convenzioni con InfoCamere danno accesso a due tipologie di servizi: **Documento di Verifica Autocertificazione Impresa ed Elenchi PEC**

Le Pubbliche Amministrazioni che vorranno accedere ai dati delle Camere di Commercio in **cooperazione applicativa**, in base a quanto previsto dal CAD, dovranno sottoscrivere con InfoCamere una diversa Convenzione. Per ulteriori informazioni su questo servizio contattare l'assistenza al numero 06/64892900.

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito un esempio delle attività da porre in essere in collaborazione e di concerto con il Ministero del Lavoro per le parti di comune interesse:

1. comunicazione del CED a DTL e CPO **(ALLEGATO 1)**
2. invio Richiesta di compilazione autocertificazione ai CDI nominati **(ALLEGATO 2)**
3. autocertificazione CDI nominato **(ALLEGATO 3)**
4. comunicazione del CPO *Competenze ed obblighi* ai CDI nominati **(ALLEGATO 4)**
5. richiesta comunicazione DTL da parte di professionista non CDI **(ALLEGATO 5)**
6. inviare circolare ai CED che non hanno ottemperato alla nomina del Professionista *unitamente a facsimile (allegato 1) di nomina Professionista* affinché ottemperino al disposto normativo **(ALLEGATO 6)**
7. *segnalazione alla DTL di comunicazioni/segnalazioni ricevute in materia di abusivismo e richiesta di notizia alla autorità giudiziaria qualora risultassero evidenti prove di reati* **(ALLEGATO 7)**

ALLEGATO 1

CARTA INTESTATA CED

Spett.^{le}

Racc.

Direzione Territoriale del Lavoro di

Racc.

Ordine dei Consulenti del Lavoro di

_____ , _____

Oggetto: art. 1, comma 5, L. 12/79, come modificato dall'art. 5-ter, c.1. lett. A), D.L. 10/2007, convertito nella Legge 46/2007. Assistenza del consulente del lavoro al CED.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in _____ via _____ CAP _____ – nella qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società _____ , avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di elaborazione e stampa dei cedolini paga, comunica che la scrivente azienda *ha conferito incarico per la verifica del corretto funzionamento dell'attività di calcolo e stampa svolta dal CED al sig. _____ , professionista iscritto all'Ordine di _____ e quindi abilitato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 12/1979.*

La presente comunicazione viene fornita ai sensi e per gli effetti stabiliti dalla nota del 4 giugno 2007 prot. 7004 della Direzione Generale per l'attività ispettiva.

Cordiali saluti.

Il rappresentante legale

ALLEGATO 2

CARTA INTESTATA CPO

Prot. n. _____ , _____

Gent.^{mo} Professionista

Via _____

Oggetto: Richiesta autocertificazione per responsabile CED

A seguito della comunicazione ricevuta da _____xxxxxx_____ in merito all'“Assistenza del Consulente del Lavoro al CED”, che La indica quale professionista incaricato, siamo a chiederLe di compilare e restituire debitamente firmata, l'autocertificazione che si allega, a breve giro di posta, e comunque, entro e non oltre 15 giorni.

I Professionisti iscritti ad altri Ordini Professionali autorizzati all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro ai sensi della Legge 12/79, sono tenuti ad allegare alla predetta autocertificazione, **copia della comunicazione inviata alla Direzione Provinciale del Lavoro**, già Ispettorato del Lavoro, **ai sensi dell'Art. 1 comma 1 della predetta Legge**.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(_____)

ALLEGATO 3

CDL _____
VIA _____
CAP _____ CITTÀ _____
C.F. _____
P.IVA _____

AUTOCERTIFICAZIONE

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il _____ e residente a _____
Via _____ che esercita l'attività
professionale presso lo Studio _____
sito in _____ Via _____
Iscritto/a all'Ordine dei _____ di _____
dal _____ al n. _____

- ▶ consapevole delle responsabilità penali cui posso incorrere in caso di dichiarazioni mendaci;
- ▶ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 15/68 e successive modificazioni;
- ▶ sotto la mia personale responsabilità, in luogo della prescritta dichiarazione

DICHIARO

di partecipare all'attività del CED in qualità di

_____*

dal _____

FIRMA

* Indicare se:

- a) **socio** | b) **dipendente** (indicare: qualifica rivestita – livello di inquadramento – tempo pieno/part time)
c) non rientrante in nessuna delle due ipotesi in quanto _____

ALLEGATO 4

CARTA INTESTATA CPO

Prot. n. _____ , _____

Gent.^{mo} Professionista

Via _____

Oggetto: Competenze e obblighi del responsabile Centro Elaborazione Dati - xxxxxxx

A seguito della comunicazione pervenuta a questo Consiglio Provinciale dalla società xxxxxx nella quale viene indicato il Suo nominativo quale responsabile di un Centro Elaborazione Dati e della sua autocertificazione relativamente alla modalità di partecipazione all'attività del Centro Elaborazione Dati medesimo, riteniamo opportuno rammentare che, ai sensi del comma 5 L. 12/1979, **i Centri Elaborazione Dati sono abilitati esclusivamente a compiere mere operazioni di calcolo e stampa.**

Infatti gli adempimenti previsti dal comma 1 della sopracitata legge, la cui corretta e scrupolosa osservazione questo Consiglio intende garantire, possono esser svolti esclusivamente dai professionisti individuati nel comma medesimo, che dovranno per tali attività richiedere specifico e diretto compenso ai clienti.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene opportuno evidenziare che **la responsabilità del controllo sull'attività dei Centri Elaborazione Dati**, come specificato anche nella circolare 4 giugno 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, spetta al professionista indicato dal Centro Elaborazione Dati, che **sarà pertanto deontologicamente responsabile** di qualsiasi comportamento del CED non conforme a quanto previsto dalla normativa in oggetto.

ALLEGATO 4

Si fa presente che qualora pervenissero allo Scrivente segnalazioni di irregolarità, rispetto a quanto sopra enunciato, si provvederà a segnalare il Suo nominativo alla DTL territorialmente competente per gli accertamenti del caso.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(_____)

ALLEGATO 5

CARTA INTESTATA CPO

Prot. n. _____ , _____

Egr. Professionista

Via _____

Oggetto: Autocertificazione per responsabile CED – Richiesta comunicazione inviata ai sensi art. 1 comma 1 Legge n. 12/1979

Con riferimento all'autocertificazione pervenuta a seguito della richiesta effettuata con la raccomandata prot. n. _____ del _____, si rileva che alla stessa non risultava allegata la copia della comunicazione a suo tempo inviata alla Direzione Territoriale del Lavoro, così come previsto dall'art. 1 comma 1 della Legge n. 12/1979 che testualmente recita "Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da *coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra*".

Si invita pertanto a voler fornire, con cortese urgenza e comunque non oltre il _____ p.v., copia della comunicazione in parola.

Restando in attesa si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(_____)

ALLEGATO 6

CARTA INTESTATA CPO

Prot. n. _____ , _____

Spett.^{le}

Via _____

Oggetto: Assistenza del consulente del lavoro al CED – Richiesta nominativo responsabile incaricato

A seguito della modifica normativa introdotta dall'art. 5 ter comma 1 lett. a) della Legge n. 46/2007 (conversione con modificazioni del decreto legge 15/2/2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali), e delle disposizioni impartite dal Ministero del Lavoro con Nota prot. n. 25/SEGR/7004 del 4/6/2007 e circolare n. 17 del 11/04/2013, lo scrivente Ordine sta effettuando un monitoraggio sui CED operanti in questa provincia.

Il Vostro codice ATECO fornito dalla CCIAA rientra fra quelli che svolgono l'attività di Centro Elaborazione Dati conto terzi.

A tal fine non risulta pervenuta da codesta Società la prevista comunicazione di designazione di uno o più professionisti iscritti agli Albi di cui all'art. 1 della Legge n. 12/1979, incaricati della verifica del corretto funzionamento dell'attività di calcolo e stampa dei prospetti paga.

Si invita pertanto a voler provvedere a stretto giro di posta all'invio delle informazioni dovute.

Tale comunicazione dovrà essere inviata alla Direzione Territoriale del Lavoro ed a questo Ordine come da allegato fac-simile che si allega.

ALLEGATO 6

In caso di Vostra mancata comunicazione provvederemo a comunicare il Vostro nominativo alla Direzione Territoriale del Lavoro di _____ per le opportune verifiche.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(_____)

ALLEGATO 7

CARTA INTESTATA CPO

Prot. n.

_____ , lì _____

Spett.^{le}
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO

RACCOMANDATA A/R

Oggetto: Segnalazione

Con la presente si segnala che sono pervenute allo scrivente Ordine segnalazioni, da parte di iscritti, relativamente alla attività di _____ , corrente in _____ , via _____ , n. _____ .

Più precisamente detta società pare provveda, oltre all'elaborazione delle retribuzioni per lavoratori dipendenti, anche a tutta l'attività di consulenza ed assistenza, ivi comprese assunzioni, licenziamenti, attività presso enti, contenziosi (*nonché attività di ricerca e selezione del personale*) (*nonché di intermediazione di manodopera*), ponendo in essere così una serie di attività palesemente vietate in quanto rientranti tra le previsioni e riserve di cui alla legge 12/79 o comunque vietate in quanto esorbitante dalle necessarie autorizzazioni.

Si allega la visura camerale dei detta società in cui nell'oggetto sociale già vengono evidenziate attività rientranti nelle previsioni di cui alla legge 12/79 e ulteriore documentazione che evidenzia attività non previste dalle autorizzazioni possedute.

CONTINUA ►

ALLEGATO 7

Si chiede pertanto che Codesta Spettabile Direzione Territoriale ponga in essere le necessarie azioni a tutela delle previsioni di cui alla legge 12/79, con ogni conseguente azione, ivi compresa la segnalazione alla competente autorità giudiziaria qualora risultassero evidenti prove di reati.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(_____)

CODICE DEONTOLOGICO CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 12

Rapporti con altri professionisti

È fatto divieto al Consulente di accettare incarichi congiuntamente con soggetti non abilitati e di avvalersi, per l'esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne l'attività.

Art. 16

Rapporti con l'Ordine

Il Consulente è tenuto a collaborare con l'Ordine per l'espletamento delle funzioni istituzionali, anche con riferimento al fenomeno dell'abusivismo professionale.

Art. 18 comma 3

In ogni caso il Consulente che amministri o assista le imprese e gli organismi di cui ai commi 4 e 5 della legge n. 12/79, è responsabile se, essendo a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del presente codice, non ha agito per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze.

Art. 18 comma 5

Il Consulente che amministra o assiste le imprese di cui ai commi 4 e 5 della legge n. 12/79, deve assicurarsi che le predette imprese ed organismi effettuino la prescritta comunicazione di conferimento dell'incarico al Consiglio provinciale dell'Ordine ed alla Direzione Territoriale del Lavoro competenti.

Art. 21 comma 3

Il Consulente deve rifiutarsi di accettare l'incarico o di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che la sua attività concorre alla realizzazione di una operazione contra legem professionale.

F.A.Q.

CED, STP E REGOLARE ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

1) *Sono un Consulente del Lavoro socio di una Società che svolge attività professionale. Possiedo il 90%, l'altro 10% è intestato a mia moglie che non è professionista. La società applica il contributo integrativo del 4% sul fatturato. Sono in regola?*

La posizione non è regolare. L'incarico professionale infatti può essere assunto solo dal professionista iscritto all'Albo (art. 2231 del c.c.). Nel caso proposto è indispensabile procedere tempestivamente alla trasformazione della Società in STP.

Se la società continua ad esercitare l'attività professionale con l'attuale assetto giuridico, i soci concretizzano il reato di esercizio abusivo della professione che ha rilevanza penale. Mentre il Consulente del lavoro rischia un pesante provvedimento disciplinare che può anche determinare la sua sospensione dall'Albo.

2) *Sono un Consulente del Lavoro che assiste un CED di cui non sono socio. Ho qualche responsabilità se il CED svolge anche attività professionale?*

Certamente vi sono delle corresponsabilità. Il professionista che assiste un CED, oltre la verifica della correttezza delle procedure informatiche, deve infatti anche controllare che l'attività sia limitata al calcolo e stampa del cedolino, diversamente il Consulente favorirebbe lo svolgimento dell'esercizio abusivo della professione. In tal caso incorre nella violazione dell'art. 12 del Codice Deontologico con pesanti conseguenze in ambito disciplinare che potrebbero determinare anche la sua sospensione dall'Albo.

3) *Quattro Consulenti del lavoro esercitano l'attività professionale con una Società in nome collettivo, che fattura applicando il contributo integrativo del 4%. È corretta questa procedura?*

La procedura non è regolare. L'art. 10, comma 3, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, "consente la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli v e vi del codice civile". Pertanto, per regolarizzare la posizione descritta è necessario trasformare l'attuale SNC in "SNC Società Tra Professionisti".

4) *Una S.r.l. esercita l'attività di elaborazione dati, fornendo ai propri clienti servizi sia in campo fiscale che lavoro. Per quanto riguarda la gestione del personale ha affidato la gestione ad un Consulente del Lavoro, che per l'attività esercitata emette nei confronti della S.r.l. regolare fattura con il contributo integrativo del 4%. La società poi a sua volta emette fattura ai propri clienti fatturando l'attività di amministrazione del personale. Si chiede se tale comportamento è corretto.*

Nel caso proposto sono due gli aspetti critici da valutare, innanzitutto il rapporto tra Cliente e S.r.l., poi il rapporto tra Società e Consulente. Per quanto riguarda il primo aspetto, l'art. 2231 del Codice Civile afferma che "Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione". In buona sostanza il contratto concluso tra il Cliente e la S.r.l. è "nullo" perché contrario alla norma imperativa che richiede per l'esercizio dell'attività professionale l'iscrizione all'Albo professionale.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto tra S.r.l. e Consulente del lavoro interviene l'art. 12 del Codice deontologico che vieta al Consulente del lavoro di porre in essere comportamenti che favoriscono l'attività irregolare di altri soggetti. Per ovviare alla situazione indicata, il Consulente del Lavoro deve assumere direttamente gli incarichi dai singoli clienti ai quali emetterà fattura per le proprie competenze.

NORME DI COMPORTAMENTO DEI CONSULENTI DEL LAVORO NEI CONFRONTI DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

- ▶ vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- ▶ visto il vigente Codice Deontologico emanato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- ▶ visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- ▶ visto il Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla Legge 6 aprile 2007, n. 46;
- ▶ vista la circolare del Ministero del Lavoro n. 7004 del 4 giugno 2007;
- ▶ vista la circolare Inail del 2 novembre 2007;
- ▶ visto il Vademecum LUL del Ministero del Lavoro del 5 dicembre 2008;
- ▶ vista la nota del Ministero del Lavoro n. 7857 del 29 aprile 2010;
- ▶ vista la circolare INPS n. 28 del 8 febbraio 2011;
- ▶ vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 e il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34;
- ▶ vista la circolare del Ministero del Lavoro n. 17 dell'11 aprile 2013;
- ▶ vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 103/2015;
- ▶ visto il comunicato esplicativo dell'ANCI del 9 luglio 2015;

Emana le seguenti norme di comportamento

Art. 1 - Definizioni e ambito di applicazione

1. Le presenti norme di comportamento sono relative all'esercizio dell'attività professionale dei Consulenti del Lavoro **nei rapporti con i Centri Elaborazione Dati (CED)** di cui all'art. 1, comma 5, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.
2. Il **Centro Elaborazione Dati (CED)** è un soggetto di natura economica che fornisce il supporto informatico per la gestione dei servizi di calcolo e stampa degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza sociale, assistito obbligatoriamente da un professionista di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 2 - Attività

1. I **Centri Elaborazioni Dati** svolgono esclusivamente elaborazioni informatiche aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo quali la mera imputazione di dati (data entry) ed il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non comportano attività di tipo valutativo ed interpretativo (Circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7004 del 4 giugno 2007 e n. 17 dell'11 aprile 2013).
2. Lo svolgimento, da parte dei CED, delle seguenti attività, costituisce violazione delle riserve di legge di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979 n. 12:
 - a) la gestione delle retribuzioni e relative variazioni riferite al personale subordinato, autonomo e parasubordinato, comprese denunce e pratiche conseguenti, in quanto le stesse presuppongono un'attività di contestualizzazione a cui sono sottese valutazioni di carattere tecnico-giuridico non espletabili in via automatica;
 - b) svolgimento di altri adempimenti in materia di lavoro e previdenza sociale relativo al personale dipendente nei confronti dei datori di lavoro e presso gli Enti Pubblici territorialmente competenti (es. istituti previdenziali, assicurativi, Direzione Territoriale del Lavoro, Agenzia delle Entrate, ecc..) mediante redazione, consegna, accesso presso gli uffici o invio telematico della documentazione dovuta all'Ente pubblico competente da parte del cliente;
 - c) consulenza ed assistenza per l'amministrazione del personale in occasione di eventuali accertamenti ispettivi, vertenze di lavoro, inquadramento aziendali, conciliazioni ed arbitrati in sede giudiziale ed extragiudiziali.

Art. 3 - Obblighi

1. Le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, costituiscono le uniche attività per legge consentite ai CED.
2. Il CED che sviluppi il calcolo e stampa, per conto di un Consulente del Lavoro, dovrà fatturare tale attività al Consulente del Lavoro. Quest'ultimo emetterà parcella professionale al cliente per tutti gli adempimenti di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, comprese le attività di calcolo e stampa demandate ai CED.

3. È irrilevante che il valore ponderale delle operazioni di calcolo e stampa sia pressoché totale, rispetto alle attività per cui opera la riserva, in quanto il tutto ha carattere unitario, inscindibile e non scorponabile, ricadendo l'intera prestazione nella riserva (Sentenza 103/2015 del Consiglio di Stato).
4. La società tra professionisti (S.T.P.) costituita ai sensi dell'art. 10, Legge n. 183/2011 e del successivo D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, è l'unico soggetto legittimato a svolgere in forma societaria l'attività professionale di Consulenza del lavoro di cui all'art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, preclusa ai CED.

Art. 4 - Norme per il Professionista che assiste il CED

- I. Il Professionista nell'assistere un CED deve attenersi ai seguenti doveri:
 - a) sottoscrivere l'incarico professionale con il CED avente esclusivamente ad oggetto il controllo e la verifica dell'aggiornamento e del corretto funzionamento delle attività di calcolo e stampa svolte dai CED;
 - b) verificare l'inoltro preventivo alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente e all'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro dell'obbligatoria comunicazione redatta in forma scritta avente data certa di formale designazione di uno o più professionisti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
 - c) verificare l'effettivo svolgimento della sola attività di mero calcolo e stampa da parte del CED;
 - d) collaborare con l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro competente per territorio, ai sensi dell'art. 16 del Codice Deontologico e segnalare eventuali fenomeni di attività abusiva;
 - e) verificare che le fatturazioni da parte del CED assistito siano limitate alle sole operazioni svolte e che le stesse siano di mero calcolo e stampa.

Art. 5 - Responsabilità del Professionista

- I. La responsabilità del controllo sull'attività dei Centri Elaborazione Dati, come specificato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 7004 del 4 giugno 2007, spetta al professionista indicato all'assistenza dello stesso

che sarà pertanto deontologicamente responsabile di qualsiasi comportamento del CED non conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Il Professionista nello svolgimento della sua attività in forma individuale, associata o societaria, qualora contravvenga ai doveri di cui agli artt. 3 e 4, sarà sanzionato a norma del codice deontologico.

Art. 6 - Compiti dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro nella vigilanza sui CED

1. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, a norma dell'art. 14, lettera b), della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, vigila per la tutela del titolo professionale di Consulente del Lavoro. Su invito della Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (circolare n. 4007 del 4 giugno 2007 e nota Ministeriale n. 7195 del 6 giugno 2007) e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro (ora, rispettivamente, Interregionali e Territoriali del Lavoro) e i Consigli Provinciali degli Ordini sono coinvolti nel monitoraggio circa l'effettiva osservanza da parte dei CED della nomina del professionista incaricato, verificando altresì il possesso da parte degli stessi dei requisiti di cui all'art. 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e l'attività effettivamente svolta.
2. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in presenza di segnalazioni di irregolarità, provvede a trasmettere il nominativo del professionista alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per gli accertamenti del caso.
3. Relativamente alle predette attività di monitoraggio, il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro redige apposito elenco delle comunicazioni pervenute e comunica gli aggiornamenti dello stesso alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.
4. È opportuno, inoltre, che il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ponga in essere verifiche tramite le Camere di Commercio territorialmente competenti per confrontare le comunicazioni pervenute con le società in possesso di codici Ateco corrispondenti ad attività proprie dei CED presenti negli archivi-aziende delle stesse Camere di Commercio.

Nota all'art. 3 comma 2 delle norme:

Dlgs 10 marzo 2000, n. 74 art. 1, comma 1, lett. a:

...omissis... per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte (...omissis..), ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Precisazioni sugli altri soggetti autorizzati all'amministrazione e gestione del personale

1) Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

A norma dell'art. 1, comma 1 della legge 12/79, gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, se non curati direttamente dal datore di lavoro, possono essere assunti solo da coloro che siano iscritti nell'albo dei Consulenti del Lavoro... **(i quali possono operare nell'intero territorio nazionale, a prescindere dalla competenza provinciale del proprio albo d'iscrizione).**

Tale facoltà viene estesa anche a "...coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazioni agli ispettorati del lavoro delle provincie nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti."

La predetta attività per gli altri professionisti tassativamente indicati dalla norma, quindi, non è automaticamente esercitabile ma è subordinata a due condizioni, una di natura costitutiva e l'altra territoriale.

La prima condizione impone agli iscritti negli albi degli **Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**, di comunicare espressamente alla DTL la data da cui il soggetto intende svolgere l'attività di cui all'art. 1 della legge n. 12/79. **La seconda condizione, essendo la DTL competente a ricevere la predetta comunicazione è quella nel cui ambito provinciale si intendono svolgere gli adempimenti, impone al professionista in questione la reiterazione di tante comunicazioni alle DTL, per quante provincie saranno interessate agli adempimenti in materia di lavoro.**

2) Agrotecnici e Agrotecnici Laureati

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b, della legge n. 251/1986, i predetti professionisti ... *“possono svolgere gli adempimenti di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, su mandato professionale conferito dai datori di lavoro.”*

L'art. 11 della legge n. 251/1986 recita:

1. L'iscrizione all'albo degli Agrotecnici consente:

- ▶ a) *la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli;*
- ▶ b) *la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende; ...*

L'articolo prosegue con l'elencazione in altre lettere delle attività tipiche di tali professionisti. La norma sull'iscrizione all'albo degli Agrotecnici quindi, precisa che gli stessi possono gestire anche l'amministrazione del personale dipendente, ma rivolta **solo alle medesime aziende verso le quali gli Agrotecnici ne abbiamo nello stesso tempo la direzione, l'amministrazione e la gestione.**

Se tale attività fosse autonomamente esercitabile, la legge l'avrebbe prevista in un'altra lettera dell'articolo.

3) Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

Legge 434/1968 modificata e integrata dalla legge n. 54 del 21/02/1991 – art. 2:

“Formano oggetto della professione di perito agrario: a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;”

Si richiamano le stesse considerazioni riportate al punto 2.

Non viene generalizzata la gestione del personale delle aziende agricole da parte dei professionisti di cui ai punti 2 e 3, non snatura la specificità della loro attività professionale e non contrasta con il principio del divieto di estensione analogica del dettato di cui all'art. 1, comma 1, della legge 12/79.

APPALTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DDL 2233 - Art. 7. Informazioni relative all'accesso agli appalti pubblici.

Le amministrazioni pubbliche nazionali e locali promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'art. 6, comma 1, e adattando, laddove possibile, i requisiti previsti dai bandi e dalle procedure di aggiudicazione alle caratteristiche di tali lavoratori.

La Concessionaria Servizi Informativi Pubblici, in sigla "CONSIP SPA", delegata dal Ministero dell'Economia e Finanza a gestire il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – "MePA", fornisce attività di consulenza, assistenza e supporto, attraverso il sito web: www.acquistinretepa.it dove possono iscriversi le Amministrazioni pubbliche ed i fornitori che interagiscono attraverso dei cataloghi di domande ed offerte.

Il MePA nasce nel 2002 con il DPR 101 e dal 2007 con la legge 296 (finanziaria 2007), la digitalizzazione degli acquisti è diventato lo strumento obbligatorio da parte delle Amministrazioni statali, centrali e periferiche, entro la soglia comunitaria.

Ad oggi non sono presenti nel sito puri servizi di natura professionale in genere ma sono in corso contatti con la CONSIP, per mettere ordine nei cataloghi, ad evitare che servizi riservati ai professionisti iscritti ad Albi, possano essere affidati a soggetti non abilitati.

In tal senso è avviata anche una intensa opera di informazione ai Comuni italiani e ne rappresenta una concreta testimonianza la seguente nota:

NOTA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) del 09/07/2015

PA - LE INDICAZIONI SULLE COMPETENZE RISERVATE

Negli ultimi anni si è registrato il moltiplicarsi dei ricorsi aventi ad oggetto la contestazione dell'affidamento del servizio di Consulenza dei Lavoro in favore delle PP.AA a società commerciali e ai CED.

Si riportano pertanto, per gli Enti interessati, alcune indicazioni utili ad

evitare affidamenti a rischio di contenzioso per illegittimità degli stessi in materia di servizio di consulenza lavoristica e con eventuali conseguenti oneri risarcitori.

La professione di Consulente del Lavoro è disciplinata dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Ai fini di quanto qui rileva, la norma da evidenziare è l'art. 1, ove si stabilisce che “tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro (...), nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali”.

Con riferimento a tale disposizione, la giurisprudenza ha chiarito che ‘quella del consulente del lavoro si configura come professione protetta e, conseguentemente, non possono ammettersi disposizioni di natura secondaria rispetto alla disciplina legislativa di riferimento che abbiano per oggetto l'attribuzione a soggetti diversi dell'esercizio di attività contemplate dalla professione anzidetta' (TAR Piemonte, I, 19.6.2009, n. 1738).

L'attività di consulente del lavoro deve essere svolta da professionisti abilitati e iscritti all'albo. Tale attività non può essere nemmeno 'indirettamente' (ovvero, tramite società di servizi) svolta da soggetti che non siano all'uopo legittimati (Cfr., da ultimo, Corte Cass. Pen, VI, 28.2.2013, n. 9725; Tribunale pen. Palermo, 8 giugno 2015).

Da ultimo, peraltro, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito che la consulenza del lavoro è appannaggio esclusivo dei professionisti abilitati e che lo svolgimento di attività 'ausiliarie' alla consulenza medesima non consente di soprassedere sulla qualifica professionale dell'operatore (nel senso che è l'attività ausiliaria che viene 'assorbita' da quella professionale, e non viceversa – Cfr., C.d.S., VI, 16.1.2015, n. 103).

I servizi che possono essere affidati alle società commerciali e al CED (assistiti da un consulente) sono esclusivamente quelli ausiliari, fermo restando che laddove sia richiesta anche la consulenza professionale lavoristica, solo i consulenti del lavoro (singoli o associati) possono essere gli affidatari del servizio. Resta ferma la possibilità di gestione in proprio e di affidare i servizi lavoristici di tipo accessorio ai CED o a società commerciali.

Inoltre quali concrete ed efficaci azioni sinergiche, tra il Consiglio Nazionale e i Consigli provinciali degli Ordini, si sono registrati dei positivi riscontri da parte di alcuni Comuni ed altre Amministrazioni Pubbliche, alle quali sono state segnalate irregolari procedure che consentivano illegalmente, la partecipazione ai bandi pubblici anche alle società commerciali.

BREVE SINTESI DELLA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA

Il quadro normativo nazionale, manifestamente e inequivocabilmente, non presenta alcun profilo di contrasto con l'ordinamento europeo rispetto alle riserve di legge previste nel comma 1 dell'art. 1 della legge 12/79.

**Costituzione della Repubblica Italiana – Titolo II – Rapporti etico sociali
– art. 33 – 5° comma:**

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

L'articolo 46 della Direttiva 2004/18/CE, ammette le riserve per le attività delle professioni regolamentate a condizione che sia garantito il rispetto del principio di mutuo riconoscimento, senza eccezioni alle ipotesi dell'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.

La disciplina sostanziale delle professioni regolamentate e delle relative modalità di esercizio non costituisce oggetto, allo stato attuale dell'ordinamento europeo, di misure di armonizzazione o di ravvicinamento delle legislazioni nazionali. Specifiche misure di ravvicinamento delle legislazioni hanno sinora riguardato la sola materia del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati membri (Direttiva 2005/36/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il d.lgs. 09/11/2007, n. 206).

L'esercizio delle professioni liberali negli Stati membri può essere oggetto di specifici limiti legali sulla base della legislazione nazionale e sulle disposizioni di legge stabilite autonomamente, dai rispettivi organismi professionali rappresentativi, salvaguardando e sviluppando la loro professionalità, la qualità del servizio e la riservatezza dei rapporti con i clienti.

CODICE PENALE – ART. 348

Normativa vigente

L'esercizio abusivo di una professione è punito dall'art. 348 del codice penale con la pena alternativa della reclusione fino a 6 mesi o della multa da 103 a 516 euro. La sanzione si applica nei confronti di chiunque abusivamente eserciti una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. La fattispecie si applica quindi a chiunque eserciti una professione regolamentata per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, in assenza dei requisiti appositamente richiesti dalla legislazione statale.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11545 del 2012, ha affermato che «*Gli atti nonché gli adempimenti delle professioni regolamentate sono riservati a coloro che sono iscritti agli albi; qualsiasi attività tipica e di competenza specifica va a configurare il reato di esercizio abusivo della professione. Commette, quindi, il reato di esercizio abusivo della professione il soggetto che svolge attività “tipica e di competenza specifica” della professione regolamentata senza però essere iscritto all’Albo professionale*».

Il codice penale, con questo delitto, intende **tutelare l'interesse generale** a che determinate professioni, in ragione della loro peculiarità e della competenza richiesta per il loro esercizio, siano svolte solo da chi sia provvisto di standard professionali accertati da una speciale abilitazione rilasciata dallo Stato.

Dal momento che il reato tutela l'interesse generale, e non l'affidamento del singolo sulle capacità professionali e tecniche del soggetto cui si rivolge per lo svolgimento di attività inerenti professioni protette, il delitto in parola sussiste anche in caso di possesso, in capo al soggetto non legittimato, dei requisiti tecnici ed attitudinali richiesti per l'esercizio della professione, quando non accertati e documentati mediante l'iscrizione all'apposito albo professionale, o tramite il possesso dell'abilitazione (Cass., Sez. VI, 10.3.1989), ovvero nel caso in cui il soggetto, pur avendo superato l'esame di Stato necessario a conseguire la relativa abilitazione, non sia comunque iscritto nel relativo albo professionale (Cass., Sez. VI, 5.3.2004). Alla mancanza del titolo di abilitazione viene equiparata, oltre all'ipotesi di invalidità dello stesso (Cass., Sez. VI,

5.6.2006), l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione (Cass., Sez. VI, 15.2.2007), conseguente tanto ad una condanna per i delitti commessi con l'abuso di una professione, quanto all'esistenza di una situazione di incompatibilità derivante dalle condizioni soggettive dell'agente, ma non l'esercizio della professione in violazione delle regole di competenza territoriale.

Una proposta di legge già approvata all'unanimità dal Senato è attualmente all'esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Provvedimento che inasprisce le pene previste per il delitto di esercizio abusivo di una professione, rendendole eque al reato commesso. L'articolo 1 della proposta di legge interviene sul codice penale. In particolare, il comma 1 sostituisce l'art. 348 del codice penale, apportandovi le seguenti modifiche:

- ▶ sostituisce la pena alternativa della reclusione o della multa, con la pena congiunta della reclusione e della multa;
 - ▶ innalza tanto la reclusione (che passa nel massimo da 6 mesi a 2 anni) quanto la multa (che passa dal massimo di 516 euro al massimo di 50.000 euro);
- aggiunge la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna;
- ▶ prevede la confisca obbligatoria delle attrezzature utilizzate per commettere il delitto.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

1. Riferimenti

Le società tra professionisti mono e multidisciplinari sono state introdotte nel ns. ordinamento con riferimento a tutte le professioni regolamentate nel sistema ordinistico, con l'art. 10 della **Legge 183/2011**, alla cui pratica attuazione si è giunti con l'entrata in vigore del **D.M. 8 febbraio 2013 n. 34**.

Con la succitata normativa il legislatore ha segnato il definitivo superamento del tradizionale divieto di esercizio delle attività professionali in forma societaria.

Attraverso i 12 articoli di cui risulta composto il Decreto Ministeriale sopra menzionato si è intervenuti per disciplinare le tematiche aventi riguardi nello specifico a:

- ▶ criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;
- ▶ designazione del socio professionista da parte dell'utente;
- ▶ incompatibilità;
- ▶ osservanza del codice deontologico da parte dei professionisti e riferimento della società al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta.


Estremamente rilevante è il contenuto degli **artt. 1 e 2 del D.M. n. 34/2013** concernenti l'ambito applicativo delle disposizioni di rango secondario. Infatti l'art. 1 del regolamento (definizioni) delinea il profilo delle s.t.p. precisando che:

- ▶ la "società tra professionisti" è la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli v e vi del Libro v del Codice Civile e alle condizioni previste dalla Legge 103/2011 avente ad oggetto lo svolgimento di attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione all'Ordine;
- ▶ la "società multidisciplinare" è la società tra professionisti costituita

per l'esercizio di più attività professionali in ossequio al disposto dell'art. 10 della legge 183/2011.

Consiglio di Stato sentenza n. 103/2015 – *Il sistema delineato dall'art. 10 della L. 183/2011 non comporta il superamento della riserva legale di attività che ha fondamento nella previsione di cui all'art. 33, quinto comma, Cost. circa l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Nemmeno può ritenersi che la possibilità, prevista da quella norma di legge, di esercitare le professioni regolamentate in forma societaria rappresenta un corollario di un più ampio principio (che non è desumibile dalla lettera e della ratio della disposizione) secondo cui sarebbe possibile esercitare quelle attività professionali da parte di società commerciali, munite dell'unica cautela di avvalersi di un professionista abilitato quale lavoratore dipendente.*

2. Tipologie societarie



È opportuno precisare che restano comunque valide le regole vigenti per le associazioni tra professionisti (studi associati), se pur limitate ai professionisti iscritti ad un unico Ordine professionale.

L'art. 10 della legge 183/2011 ha specificatamente indicato i requisiti che dovranno contenere gli statuti societari indipendentemente dalla forma scelta ed in particolare:

1. l'indicazione di “**società tra professionisti**”;
2. l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale dei soci;
3. l'ammissione in qualità di soci di soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi oltre a soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento;
4. i criteri e le modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;
5. un numero di soci professionisti e la loro partecipazione al capitale da determinare la maggioranza di 2/3 delle deliberazioni societarie;
6. la stipula di polizza delle assicurazioni per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per l'esercizio dell'attività professionale.
7. le S.T.P. eventualmente costituite in forma di cooperativa devono avere un numero di soci non inferiori a tre, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 2521, comma 2, c.c. che ammette cooperative con meno di nove soci, purché i soci siano almeno tre e tutti persone fisiche.

Particolare attenzione è stata attribuita dagli Ordini professionali ai casi di costituzione di STP nella forma di società uni-personali. Infatti, da un lato il legislatore ha contemplato la possibilità di costituire S.T.P. secondo i modelli societari previsti dal titolo 5 dal Codice Civile tra i quali anche Srl uni-personali, dall'altro dispone invece l'esercizio dell'attività professionale esclusivamente da parte dei soci ed abbia imposto che la denominazione sociale contenga indicazione di società tra professionisti con un evidente riferimento allo svolgimento in forma associata della società.

3. Sede

L'atto costitutivo dovrà dare evidenza della sede sociale della società, oltre che di eventuali sedi secondarie.

La sede legale rileva tra l'altro ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo poiché l'art. 9 del D.M. n. 34/2013, disciplina che la domanda di iscrizione all'albo è rivolta al Consiglio dell'Ordine corrispondente all'indicazione della sede legale.

Al fine della trasparenza e del potere di controllo dei Consigli provinciali, devono essere comunicate le aperture di eventuali sedi secondarie, anche agli Ordini provinciali competenti nel territorio.

4. Denominazione

La S.T.P. a seconda dei casi, indicherà nell'atto costitutivo la propria ragione sociale formata secondo i criteri del codice civile per il tipo societario adottato con la obbligatoria indicazione che trattasi di società tra professionisti.

5. Soci

Con riferimento alla compagine societaria l'**art. 10 comma 4 lettera B della legge 183/2011**, precisa che l'atto costitutivo della S.T.P. può prevedere l'ammissione in qualità di soci:

- ▶ dei soli professionisti iscritti ad Ordini e Collegi;
- ▶ di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

Occorrerà pertanto precisare a quale categoria ricondurre la partecipazione del socio. Per prestazioni tecniche da parte del socio non professionista, si intendono mansioni del tutto secondarie, essendo riservate ai soci professionisti, le prestazioni professionali oggetto dell'atto costitutivo e degli ordinamenti professionali di appartenenza.

Quanto al socio per finalità di investimento questi è rappresentato da colui che apporta capitale, che non è socio professionista e che deve essere solo in possesso di specifici requisiti di onorabilità come indicati all'art. 6 del D.M. n. 34/2013.

Dall'atto costitutivo si deve ravvisare che *il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare*

la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

Il ruolo dominante, quindi, dei soci professionisti deriva dal carattere speciale della norma e deve necessariamente risultare in senso formale e sostanziale nell'ambito societario. Da ciò consegue, l'illegittimità delle deliberazioni e decisioni dei soci che, seppure prese nel rispetto formale della maggioranza qualificata dei due terzi, alterassero immotivatamente l'equilibrio funzionale degli interessi stabilito *ex lege*, in quanto il rispetto del principio di indipendenza del professionista va tutelato anche nella sua sostanzialità decisionale.

Particolare attenzione va anche posta in relazione all'apodittica attribuzione al socio di capitali di utili non corrispondenti alla propria quota. È circostanza sintomatica di una posizione di preminenza del socio di capitali medesimo. Ciò in palese contrasto con il disposto di cui all'art. 2, comma 2, DPR 137/2012, in base al quale l'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico (Nota CNO del 13/04/2016).

6. Oggetto sociale

L'atto costitutivo della s.t.p. deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci, essendo precluse nell'oggetto sociale, attività imprenditoriali e di lavoro autonomo, comunque non riconducibili all'ordinamento dei soci professionisti.

7. Il conferimento e l'esecuzione dell'incarico

L'atto costitutivo deve prevedere che l'incarico conferito alla s.t.p. venga materialmente eseguito dal socio professionista e che la società abbia stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per i danni eventualmente causati alla clientela dai soci professionisti medesimi.

Il capo II del D.M. n. 34/2013 inerisce al conferimento e all'esecuzione dell'incarico professionale.

Nell'art. 3 viene esplicitato che tutte le prestazioni richieste dalla clientela siano eseguite dai soci in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione ribadendo in tal modo il principio della personalità dell'esecuzione dell'incarico affidato dal cliente e declinato nella Legge n. 183/2011 all'art. 10, comma 4, lett. c).

Per consentire una scelta informata da parte del cliente la società è tenuta a fornirgli, sin dal momento del primo contatto (e dunque sin dalle trattative), anche tramite il socio professionista, informazioni relative:

- ▶ *al diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidato a professionisti della società dallo stesso individuati. A tal fine il regolamento impone la consegna al cliente di un elenco scritto dei singoli professionisti con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali possedute nonché l'elenco dei soci con finalità di investimento;*
- ▶ *alla possibilità che l'incarico sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività professionale;*
- ▶ *all'esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità di investimento. A tal fine, viene consegnato al cliente un elenco dei soci investitori.*

8. La responsabilità

La legge istitutiva e il regolamento non prendono posizione circa il regime di responsabilità della società.

Il regime di responsabilità della S.T.P. individuabile in linea generale, in base alle disposizioni inerenti sia al conferimento dell'incarico, sia all'obbligo di copertura assicurativa, che come accennato ricadono sulla S.T.P.

Sembra pertanto emergere la responsabilità contrattuale della società nei confronti della clientela per l'inadempimento del socio professionista, il ruolo del quale è, in tale circostanza del tutto equiparabile a quello svolto dal sostituto incaricato dal professionista individuale.

9. La polizza assicurativa

Come accennato, una clausola dell'atto costitutivo deve indicare che la s.t.p. ha stipulato un polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per i danni eventualmente provocati alla clientela dai soci professionisti (**art. 10, comma 4, lett. c-bis, della legge n. 183/2011**). Oltre a quanto esposto nel paragrafo precedente emergono con riferimento all'obbligo di copertura assicurativa, alcune problematiche derivanti dalla circostanza che **l'art. 5 del dpr n. 137/2012** impone comunque al professionista di stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti alla clientela dall'esercizio dell'attività professionale.

10. Regime Fiscale

L'inquadramento del reddito della società tra professionisti nell'ambito del reddito di impresa ovvero in quello di lavoro autonomo, comporta rilevanti effetti ai fini dell'imposta sui redditi e dell'IRAP.

Poiché la norma istitutiva delle società tra professionisti ed il relativo regolamento di attuazione non si preoccupano di definire la natura del reddito prodotto dalla società e il conseguente trattamento per i soci, diverse sono state le interpretazioni relative all'applicabilità del principio di competenza o di cassa.

Avuto riguardo all'oggetto dell'attività esercitata, le s.t.p. sono espressamente costituite, ai sensi dell'art. 10 comma 3, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

La legge stabilisce inoltre che la qualifica di s.t.p. può essere assunta dalle società il cui atto costitutivo preveda l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci.

Sotto il profilo oggettivo, le s.t.p. svolgono pertanto attività che – tipicamente – sarebbero produttive ai fini dell'imposizione diretta, di redditi di lavoro autonomo.

Ma la circostanza che la società tra professionisti possa essere costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli v e vi del libro v del Codice

Civile e quindi anche nelle forme tipiche di società che, hai fini delle imposte sui redditi, si considerano produttive di reddito di impresa, causa una discrasia tra natura commerciale del tipo societario eventualmente utilizzato e natura eminentemente professionale dell'attività svolta che determina una situazione antinomica difficilmente risolvibile in via interpretativa.

Infatti, per quanto concerne le società in nome collettivo e in accomandita semplice l'art. 6, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi e l'art. 81, comma 1, riguardo al reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 (ossia, per quanto qui di interesse, società di capitali e società cooperative), da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le relative disposizioni.

Ai fini delle imposte sui redditi non sembrerebbero dunque esservi alternative alla qualificazione come reddito di impresa del reddito prodotto da una delle società sopra citate, per cui la medesima conclusione dovrebbe valere anche per le S.T.P. costituite secondo uno dei predetti tipi societari.

Secondo l'opinione comunemente accolta, l'appartenenza alla categoria del reddito di impresa viene peraltro fatta dipendere sia dalla veste giuridica del soggetto, come avviene per le società commerciali di persone e di capitali, sia dalle caratteristiche dell'attività svolta.

Privilegiando quindi il presupposto soggettivo, il reddito delle S.T.P. sarebbe riconducibile alla categoria dei redditi di impresa.

L'Agenzia delle Entrate in merito ha chiarito la propria posizione in data 16 ottobre 2014, attraverso una consulenza giuridica osserva che le società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, e pertanto sono soggette alla disciplina legale del tipo societario prescelto e conseguentemente a proprio parere, il reddito delle STP è da ritenersi tassato come reddito di impresa in base agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del T.U.I.R.

In conclusione, il fatto che le S.T.P. producano reddito di impresa fa sì che i compensi per le loro prestazioni professionali non debbano essere sottoposti alla ritenuta di acconto con il negativo passaggio però, al regime di competenza attraverso in quale il professionista si troverebbe

spesso ad anticipare le imposte su prestazioni fatturate, ma ancora da incassare.

11. Il regime previdenziale

I dubbi evidenziati nel paragrafo precedente in ordine alla qualificazione fiscale del reddito prodotto dalla s.t.p. sono suscettibili di riverberare i loro effetti anche in relazione al regime previdenziale applicabile alle s.t.p. e ai propri soci.

L'inquadramento del reddito della s.t.p. nell'ambito della categoria dei redditi di lavoro autonomo o di quella dei redditi di impresa assume infatti rilevanza ai fini dell'assoggettamento dei soci professionisti alla contribuzione soggettiva prevista dalle norme che regolano le Casse di previdenza delle categorie professionali di appartenenza dei soci stessi.

Il contributo soggettivo previsto dalle casse di previdenza delle singole categorie professionali è dovuto infatti in relazione al solo reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente da ciascun socio professionista. Apposite delibere assunte dalle Casse dei Consulenti del Lavoro (ENPACL), dei Dottori Commercialisti (CNPADC) e dei Ragionieri Commercialisti (CNPB), hanno ottenuto l'approvazione dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia. Sono riferite alla contribuzione soggettiva ed integrativa che i soci professionisti devono versare alle singole casse di appartenenza, anche nelle STP multidisciplinari:

- ▶ Il contributo soggettivo viene calcolato sul reddito (ancorché non distribuito) in base alla quota di partecipazione agli utili del socio professionista;
- ▶ Il contributo integrativo invece, oltre che essere calcolato sulla propria quota di imputazione del volume d'affari, deve comprendere anche la quota proporzionata in capo ai soci non professionisti. L'ammontare del contributo integrativo fatturato ai clienti dalla STP, viene così interamente riversato alle Casse.

Le delibere approvate, colmano un vuoto normativo che va a beneficio della sostenibilità dei sistemi previdenziali ed evita di penalizzare i futuri trattamenti pensionistici.

COMPETENZE IN MATERIA FISCALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Il Consulente del Lavoro si è andato affermando, per formazione culturale e per competenza professionale in materia di contabilità e consulenza fiscale vedendosi legittimamente riconosciute attribuzioni in detti ambiti, attraverso numerosi provvedimenti normativi.

Tra questi, particolare rilevanza deve essere riconosciuta:

- a) al disposto del DM 320 del 29 dicembre 2004 che ha individuato, secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile, così come riformulato dal Decreto Legislativo 17 .01.2003 n. 6 di riforma del diritto societario, le categorie professionali che possono ricoprire la carica di sindaco nelle società commerciali comprendendo tra questi gli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro. Ruolo al quale sono attribuiti compiti quali di attestare la corretta redazione del bilancio e della nota integrativa, la loro rispondenza alle scritture contabili, la correttezza, la completezza e veridicità delle stesse.**

Codice Civile art. 2397 - Art. 1.

Il collegio sindacale si compone da tre a cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti all'apposito registro. I restanti membri, se non se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti agli Albi professionali individuati per Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

D.M. 29 dicembre 2004, n. 320.

I membri del collegio sindacale, previsti dal **secondo comma dell'art. 2397 del Codice Civile**, possono essere scelti tra **gli iscritti negli Albi**

professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi vigilati dal Ministero della Giustizia:

- ▶ Avvocati;
- ▶ Dottori Commercialisti;
- ▶ Ragionieri e periti commerciali;
- ▶ **Consulenti del lavoro.**

Qualora al Collegio Sindacale non sia demandato l'espletamento della revisione legale dei conti, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali dei Conti.

Qualora invece al Collegio sindacale sia demandato l'espletamento della revisione legale dei conti *ex. art. 2409/bis Codice Civile* tutti i membri devono essere obbligatoriamente iscritti al Registro dei revisori legali dei Conti.

- b) al D.M. n. 46 del 21 febbraio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** contenente il regolamento emanato ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazione nella Legge 24 marzo 2012 n. 27, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti agli Albi dei Consulenti del lavoro. **Con questo provvedimento normativo il legislatore ha inteso regolare i parametri per la liquidazione dei compensi spettanti ai Consulenti del Lavoro ma ne ha altresì chiaramente riconosciuto e delineato gli ambiti operativi nel settore contabile, fiscale, tributario e societario.**

D.M. n. 46 del 21 febbraio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Art. 2

Tipologia di attività:

1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono

individuate le seguenti attività svolte dai Consulenti del lavoro:

- a) amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato);
- b) calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto;
- c) ammortizzatori sociali;
- d) risoluzione rapporti;
- e) dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali;
- f) **contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie;**
- g) contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale;
- h) contrattualistica;
- i) consulenze tecniche di parte.

A titolo ancor più esaustivo a raffigurare gli altri provvedimenti normativi che per i loro contenuti hanno concorso a riconoscere ai Consulenti del Lavoro piena, assoluta e legittima competenza nel settore contabile, fiscale e societario, si elencano schematicamente le varie disposizioni a riguardo:

- ▶ **decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3 bis del D.L. 30/09/2005 n. 203:**
rappresentanza piena per il contenzioso davanti alle commissioni tributarie;
- ▶ **decreto legislativo 28 dicembre 1998 n. 490:**
rilascio del visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende;
- ▶ **decreto legge 30/09/2005 n. 203:**
assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui all'art. 34 comma 4 del d.lgs. 09/07/1997 n. 241;
- ▶ **legge 28 maggio 1997 n. 140 e DM 27 marzo 1998 n. 235:**
agevolazioni a sostegno della innovazione industriale;
- ▶ **direttiva Equitalia n. dsr/nc/2008/012:**

certificazione dei bilanci delle imprese ai fini della presentazione dell'istanza di rateazione;

- ▶ **legge 30 dicembre 2004 n. 311 comma 347:**
certificazione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;
- ▶ **legge 27 dicembre 2006 n. 296 comma 1091:**
attestazione di effettività delle spese sostenute;
- ▶ **decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231:**
lotta al riciclaggio;
- ▶ **legge 17 luglio 1975 n. 400:**
commissario liquidatore in enti Cooperativi;
- ▶ **legge 8 maggio 1998 n. 146 art. 10 c.7 e successive integrazioni:**
esperti per gli studi di settore.

- c) **Parere della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro numero 15 del 10/04/2012 di commento alla Sentenza Cassazione Sez. Unite Penali 23/03/2012 n. 11545** che si riporta in stralcio:

“Incompatibili con le conclusioni assunte nella presente decisione non appaiono neppure gli esiti di recenti arresti della giurisprudenza civile di questa Corte, che, in dichiarata adesione alla anzidetta pronuncia del Giudice delle leggi (e a modifica della posizione assunta in precedenza da Sez. 2 civ., n. 21495 del 12/10/2007, Rv. 600035), hanno riconosciuto il diritto di consulenti del lavoro al compenso per le attività di consulenza e valutazione in materia aziendale, ritenute non riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali (Sez. 2 civ., n. 15530 del 11/06/2008, Rv. 603748), e per le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini dell'IRAP o ai fini dell'ICI, richiesta di certificati o presentazione di domande presso la Camera di Commercio, ritenute non rientranti in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (Sez. 2 civ., n. 14085 del 11/06/2010, Rv. 613443). Le attività indicate, infatti, da un lato, non erano incluse all'epoca nelle elencazioni specifiche delle attività qualificate come di particolare competenza delle professioni commerciali, e, dall'altro (e al di là di ogni altra possibile considerazione), erano co-

munque svolte nell'esercizio della professione di consulente del lavoro e, quindi, senza l'indotta apparenza di un esercizio facente capo a soggetto abilitato a professione commerciale”.

Considerazioni conclusive

Dietro i Ced si può nascondere l'esercizio abusivo della professione di Consulente del Lavoro.

Un fenomeno che gli organi di Categoria stanno aspramente combattendo, intensificando l'attività di vigilanza a tutti i livelli.

Commette reato chi non possiede il titolo per esercitare e chi, pur disponendo del titolo, non abbia adempiuto alle formalità richieste per l'esercizio della professione (iscrizione all'Ordine, abilitazione, ecc.). Perché il reato si concretizzi basta anche un solo atto illegittimo.

Un deciso impegno del Consiglio Nazionale, operato sul fronte dell'abusivismo in sinergia con Fondazione Studi ed i Consigli provinciali degli Ordini, attivi con la messa in campo di tutte le azioni possibili derivanti dal potere a questi ultimi attribuito dalla legge n.12/79. Molte situazioni si vanno risolvendo, altre richiedono tempi più lunghi, considerati i diversi Enti e Istituzioni a vario titolo competenti.

Il CNO sta interessando costantemente le Direzioni del Ministero del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, oltre che dell'Agenzia delle Entrate.

La decisa azione è rivolta non solo contro i CED irregolari, ma anche contro i CAF costituiti da alcune associazioni di categoria non dotate nei fatti di rappresentatività delle aziende, ed in alcuni casi ad esse non associate o non associabili.

Il nostro ingresso a pieno titolo nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, è un altro importante obiettivo che si sta concretizzando ed al quale il CNO è da tempo impegnato a stretto contatto con l'Ente gestore "CONSIP".

Nel contempo si stanno monitorando i vari bandi pubblici che aprono alle società commerciali anche per le attività riservate, segnalandone i comportamenti illeciti ed ottenendone riscontri positivi da parte di Comuni ed altre Amministrazioni Pubbliche. Anche le diverse sentenze ormai univoche che condannano i soggetti abusivi, rafforzano l'esigenza di segnalare ogni attività sospetta nei territori, comprese le pubblicità occulte e non trasparenti che spesso nascondono fenomeni di abusivismo.

Hanno altresì incentivato l'aggiornamento e l'implementazione della guida alla tutela professionale del Consulente del Lavoro, ad utilizzo an-

che degli Organi competenti ai controlli e giunta alla seconda edizione. Il volume rappresenta quindi per la Categoria e per l'esterno, un valido strumento che chiarisce i confini fra la professione e le limitate attività di altri soggetti che a vario titolo s'inseriscono nel nostro ambito professionale.

La Commissione Tutela della Professione – Abusivismo



Consulti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale
dell'Ordine

Elaborato da

TeleConsul Editore

www.teleconsul.it

Finito di stampare nel mese di maggio 2016 da
Litografia Vigilante Srl
via Nuova Poggioreale, 151/D - Napoli

